COMUNE DI MARACALAGONIS (c_e903) - Codice AOO: c_e903 - Reg. nr.0008491/2025 del 06/05/2025
m_inf.AIA1B5B.CPCA_REGISTRO_ORDINANZE.R.0000098.05-05-2025

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di Porto di Cagliari

Tel. 070.605171 – 070.67886
E-mail: cpcagliari@mit.gov.it PEC: dm.cagliari@pec.mit.gov.it
Sito internet http://www.guardiacostiera.gov.it

NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE 1530
NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112

Ordinanza di Sicurezza Balneare 2025

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

CAGLIARI

Direzione Marittima - Piazza Deffenu, n. 16 – Capitaneria di Porto Via dei Calafati n. 19

web: www.guardiacostiera.gov.it/cagliari

e - mail: cpcagliari@mit.gov.it - dm.cagliari@pec.mit.gov.it - so.cpcagliari@mit.gov.it;

NUE: 112 - Numero blu 1530 – Centrale operativa 070/60517240 – 070/659210 – 070/659225

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE NR. (VEDASI STRINGA IN ALTO)

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Cagliari:

VISTI: il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 “Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione” ed il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)”;

VISTA: la Legge 03.04.1989, n. 147, recante “Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;

VISTO: il D.P.R. 28.09.1994, n. 662, recante “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente l’adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare” adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato;

VISTO: il Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974, relativo alla disciplina dello sci nautico;

VISTI: il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante “Regolamento per l’esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima” e il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96” e ss.mm.ii.;

VISTI: la Legge 25 marzo 1985, n. 106 “Disciplina del volo da diporto o sportivo” e il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133 “Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo”;

VISTO: l’articolo 3, comma 1, lettera e) del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall’articolo 1, comma 251 lettera e) della

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che prescrive l'obbligo per i titolari delle concessioni demaniali marittime di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

VISTE: le disposizioni vigenti in tema di trasferimento di funzioni agli Enti Territoriali locali ed in particolare l'art. 46 del D.P.R. n. 4 348/1979, recante "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna", la legge 59/1997, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali", l'art. 105 del D. Lgs. n . 112/98, come modificato dall'art. 9 della legge n. 88/2001, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato a Regioni ed enti locali", il D.P.C.M. 12 ottobre 2000 ed il D. Lgs. n. 234/2001 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative";

VISTO: il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205";

VISTA: l'Ordinanza Balneare della R.A.S. n. prot. n. 17633 del 07.05.2021 – determina n. 1532;

VISTA: in particolare, la definizione data dalla Regione Autonoma Sardegna, in quel provvedimento, alla stagione balneare, compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 e suddivisa in "Stagione balneare estiva" (dal 1° aprile al 31 ottobre) e "Stagione balneare invernale – mare d'inverno" (dal 1° novembre al 31 marzo);

VISTO: l'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, che attribuisce al Capo del Compartimento Marittimo la competenza a disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa;

VISTO: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172" e ss.mm.ii.;

VISTO: il Decreto Ministeriale 01 febbraio 2006 "Norme di attuazione della Legge 2 aprile 1068, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio" e ss. mm. e ii.;

VISTO: il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";

VISTE: le circolari prot. n. 5171242-A.2.50 in data 07 maggio 1994, prot. n. 5171328/A.2.50 in data 20/05/1994 e prot. n. 5171080/A.2.50 in data 10 aprile 1995 dell'allora Ministero dei trasporti e della navigazione

ad oggetto “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione”;

VISTE: le circolari n. 90 – Serie I – Titolo Demanio Marittimo in data 27 luglio 1999 e n. 99 – Serie I – Titolo Demanio Marittimo, prot. n. DEM2A-1090 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, relative ad utilizzazioni di breve durata di zone del demanio marittimo e del mare territoriale e la circolare n. 120 – Serie I – Titolo Demanio Marittimo, prot. n. DEM2A-1268 in data 24 maggio 2001 dello stesso Ministero avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;

VISTO: il dispaccio prot. n. 82/042737/I in data 2 luglio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, afferente le boe di segnalazione dei subacquei e la distanza minima di navigazione dagli stessi;

VISTA: la circolare prot. n. 09.02/17662 in data 23 maggio 2005 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ad oggetto “Regolamentazione relativa alle moto d’acqua”;

VISTA: la circolare prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ad oggetto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

VISTO: il dispaccio prot. n. 13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ad oggetto “Compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;

VISTI: i dispacci prot. n. 30482 in data 27 marzo 2007 e prot. n. 32472 in data 27 marzo 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativi all’attuazione del sopracitato articolo 1, comma 251, lettera e) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO: il Dp. prot. n. 113761 datato 27.08.2024 del comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente ad oggetto “Organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio”, con il quale viene disposto di adeguare le Ordinanze di sicurezza balneare in maniera da sancire l’obbligo in capo al concessionario, per l’intera durata della stagione balneare, di garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti;

VISTA: l’ordinanza nr. 55/2018 del 04/05/2018 emanata dal Capo del Compartimento Marittimo di Cagliari, disciplinante la navigazione in prossimità della costa del Compartimento e le zone di mare interdette alla navigazione;

VISTA: la precedente Ordinanza di "Sicurezza Balneare" della Capitaneria di porto di Cagliari n. 69/2021 del 10/5/2021;

VISTA: l'Ordinanza n. 48 del 01 aprile 2022 di questa Capitaneria di porto, con la quale è stata disciplinata la navigazione delle unità da diporto e le attività connesse che si svolgono nell'ambito delle acque del Circondario Marittimo di Cagliari;

VISTO: il D.M. 07/02/2012 n° 60 contenente il "Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area Marina Protetta di Capo Carbonara;

VISTO: il Dp. prot. nr. 136426 del 20/10/2018 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per argomento "Obbligo assicurazione unità propulse con dispositivo denominato Freewheeling";

VISTO: il DP. prot. n. 26676 in data 25 febbraio 2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per oggetto "Utilizzo di e-bike acquatica munita di Hydrofoil "Manta 5XE1" distribuita dalla Aquaride srl.;

VISTA: la sentenza n. 259/22 (n. 725/2021 Reg. Ric.) pubblicata il 10 febbraio 2022, con la quale il TAR per il Veneto ha stabilito che "*i compiti di programmazione, regolamentazione e coordinamento del soccorso e del salvataggio in mare, finalizzati a garantire la realizzazione di un efficace pattugliamento delle coste e la tempestività degli interventi di soccorso in mare, spettano alla Capitaneria di porto e non al Comune, e che le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare, ivi incluse l'individuazione degli ambiti riservati alla balneazione e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono di competenza dell'Autorità marittima*";

VISTA: la Sentenza del giudice di Pace di Ascoli Piceno del 12.07.2024, la quale a conferma l'obbligo di assicurare il servizio di salvataggio da parte dei titolari degli stabilimenti balneari per tutto il periodo individuato dall'Ente regionale quale "stagione balneare";

VISTO: il Dispaccio n. 54363 in data 16.04.2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante indirizzi in materia di stagione balneare e Ordinanze dei Capi di circondario che, tra l'altro, ha esteso l'indirizzo del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che indica nella terza settimana del mese di maggio e nella terza settimana del mese di settembre il termine di inizio e di fine della stagione balneare (ricompresi per il solo 2025 tra il 17.05 e il 21.09) quale periodo entro il quale le strutture e gli stabilimenti balneari dovranno obbligatoriamente attivare il servizio di salvataggio;

RAVVISATA: la necessità di modificare la citata Ordinanza di sicurezza balneare, allo scopo di aggiornare gli aspetti rientranti nella competenza di

questa Autorità Marittima, relativi alla sicurezza della navigazione marittima e dei bagnanti nonché degli utenti in genere nel Circondario Marittimo di Cagliari, ricompreso tra capo Teulada (lato ovest) e capo Ferrato (lato est), e i comuni di Teulada, Domus De Maria, Pula, Sarroch, Capoterra, Cagliari, Quartu Sant'Elena, Maracalagonis, Sinnai, Villasimius, Castiadas e Muravera;

CONSIDERATO: la necessità di modificare la vigente Ordinanza di sicurezza balneare (n.69 del 10.05.2021), al fine di aggiornare taluni aspetti da attualizzare e disporre di uno strumento normativo funzionale alla tutela degli interessi pubblici della salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e dell'ecosistema marino;

RITENUTO OPPORTUNO: dettare le seguenti disposizioni per rendere sicura la balneazione e le attività connesse con i pubblici usi del mare che incidono sulla sicurezza della balneazione e della navigazione nelle acque prospicienti il litorale del Circondario Marittimo di Cagliari, anche in considerazione della notevole affluenza turistica nel periodo estivo;

VISTI gli articoli 17, 28, 30, 81, e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

O R D I N A

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1.1 La presente Ordinanza trova applicazione lungo il litorale marino e costiero del Circondario Marittimo di Cagliari, ricompreso tra capo Teulada (Comune di Teulada) e capo Ferrato (Comune di Muravera), e comprendente la costa dei Comuni di Teulada, Domus De Maria, Pula, Sarroch, Capoterra, Cagliari, Quartu Sant'Elena, Maracalagonis, Sinnai, Villasimius, Castiadas e Muravera.

1.2 Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano nel periodo definito "Stagione balneare", come individuato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell' arco temporale che va dal terzo sabato del mese di maggio alla terza domenica del mese di settembre, con la sola eccezione del successivo punto 6 del presente articolo, applicabile durante la "stagione balneare estiva" come definita dalla Regione Autonoma della Sardegna con l'ordinanza citata in premessa.

1.3 Agli effetti della presente Ordinanza si intende per "struttura balneare" un'area, individuata per finalità turistico-ricreative, ove vengono forniti servizi di accoglienza ai bagnanti, ed attrezzata per le attività balneari con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini o altre attrezzature similari, insistente sull'arenile, sia in concessione che in consegna. Rientrano tra le strutture balneari gli stabilimenti balneari, le spiagge libere attrezzate, le colonie marine o altro insediamento destinato alla fornitura dei suddetti servizi.

1.4 Il servizio di salvamento è prestato per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse (uomini e mezzi) sono censite ai fini della locale pianificazione S.A.R (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.

1.5 Nel periodo di funzionamento delle strutture ubicate nelle aree in concessione sul demanio marittimo, destinate alla fruizione della spiaggia e dello specchio acqueo antistante, offrendo servizi per la balneazione e/o per l'elioterapia, deve essere assicurato il servizio di salvamento secondo le modalità di cui alle norme che seguono. L'obbligo di assicurare il servizio è a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere.

1.6 Qualora un'area attrezzata/struttura balneare - sempre in coerenza con lo scopo della concessione - intenda organizzare eventi o attività turistico ricreative ancorché diverse da quelle di balneazione, in periodi dell'anno diversi da quelli indicati al punto 2 del presente articolo, dovrà valutare, sotto la propria diretta responsabilità, la presenza del servizio di salvataggio in relazione ai rischi connessi alla presenza antropica ed alle condizioni meteo-marine insistenti in zona. Nel caso in cui, a seguito di detta valutazione non venga predisposto il servizio di salvataggio, dovrà essere issata una bandiera rossa ed esposta apposita cartellonistica, ben visibile e almeno in doppia lingua (italiano e inglese), all'ingresso ed all'interno dell'area demaniale marittima in concessione, recante la seguente dicitura:

STRUTTURA APERTA ATTENZIONE:
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO

Dovranno comunque essere assicurati, anche nei predetti periodi, la presenza dei dispositivi di primo soccorso di cui al successivo articolo 5 punto 5 ed il regolare funzionamento del locale/area ombreggiata adibita a primo soccorso, di cui al punto 7 del medesimo articolo.

1.7 Sulle spiagge libere, durante la stagione balneare, qualora il Comune non provveda a garantire il servizio di salvamento, deve darne comunicazione alla Capitaneria di Porto di Cagliari provvedendo ad apporre, in prossimità dell'ingresso alla spiaggia, adeguata segnaletica, ben visibile e almeno in doppia lingua (italiano e inglese) recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO

In ogni caso l'Ente che ha provveduto all'installazione della segnaletica è tenuto a controllare la permanenza in loco della stessa provvedendo all'immediato ripristino in caso di asportazione/rimozione/danneggiamento.

1.8 L'accesso al mare è libero e gratuito. Di conseguenza, il transito nelle aree in concessione per raggiungere la battigia deve essere assicurato dai titolari delle concessioni demaniali marittime, in ossequio a quanto previsto dalla Legge finanziaria 2007 in premessa richiamata.

1.9 I titolari di strutture balneari ed i Comuni per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare con cartellonistica uniforme e chiara eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, posizionata in modo visibile e riprodotta almeno in doppia lingua (italiano e inglese) nonché intraprendere ogni possibile azione

finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo. Si sensibilizzano i concessionari ed i Comuni per i tratti di litorale destinati alla libera fruizione ad adottare cartellonistica con pittogrammi esplicativi e ad evidenziare nella stessa orari, condizioni del mare e rischi tipici della zona.

1.10 I titolari di strutture balneari ed i Comuni per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e riprodotti anche ed almeno in doppia lingua (italiano e inglese), oltre all'obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo.

Articolo 2
(Zone di mare riservate alla balneazione)

2.1 La fascia di mare per un'ampiezza di 200 metri dalle coste sabbiose e di 100 metri dalle coste rocciose è riservata alla balneazione.

2.2 I concessionari o consegnatari di aree attrezzate/strutture balneari devono segnalare il limite di tale zona mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione, saldamente ancorati al fondo, e posti a distanza non inferiore di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa e in corrispondenza dell'estremità del fronte mare, in numero minimo di due. I concessionari/titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione sono responsabili del posizionamento dei predetti gavitelli, provvedendo, nel caso, al loro riposizionamento. In caso di concessionari/titolari di strutture balneari confinanti i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo. Allo scopo di incrementare la sicurezza nella zona destinata alla balneazione, è facoltà dei concessionari di strutture balneari o degli Enti locali di posizionare tra le boe del limite esterno delle predette zone di mare (200 metri) una delimitazione costituita da una linea di gavitelli di colore rosso collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di 50 metri. I concessionari devono curare il corretto posizionamento e la manutenzione della sagola e dei gavitelli, nonché curarne la rimozione, unitamente ai relativi corpi morti, alla fine della stagione balneare o al termine dell'apertura al pubblico, qualora si protragga oltre il termine della stagione balneare.

2.3 Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni costieri per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate dai bagnanti. Qualora tali Enti non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, ben visibile e almeno in doppia lingua (italiano e inglese), recante la dicitura:

ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO

In ogni caso l'Ente che ha provveduto all'installazione della segnaletica è tenuto a controllarne la permanenza in loco, provvedendo all'immediato ripristino in caso di asportazione/rimozione/danneggiamento.

2.4 I Comuni per le spiagge libere frequentate dai bagnanti e gli esercenti per le aree in concessione o consegna devono segnalare, con l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a mt. 5 (le cui estremità siano ancorate al fondo), il limite delle acque sicure ove possono bagnarsi i non esperti al nuoto (il limite di tali acque è dato dalla linea batimetrica di metri 1,60). La mancata collocazione dei suddetti galleggianti da parte dei Comuni deve essere resa nota mediante apposita segnaletica, ben visibile e almeno in doppia lingua (italiano e inglese), recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (mt.1,60) NON SEGNALATO

Eventuali ulteriori situazioni costituenti pericolo per i bagnanti dovranno essere parimenti segnalate con idonea cartellonistica, ben visibile e almeno in doppia lingua (italiano e inglese), recante l'indicazione del tipo di pericolo.

2.5 Il bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione è obbligato, al fine di essere facilmente individuabile, a segnalare la propria presenza con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, collegato ad una sagola di lunghezza non superiore a mt. 3.

2.6 Nelle zone di mare riservate alla balneazione è **VIETATO** alle unità navali a motore ed a vela:

a. il transito;

b. l'ormeggio e l'ancoraggio, salvi i casi regolarmente autorizzati dalle competenti Amministrazioni;

c. l'ormeggio alle boe/gavitelli previsti dai precedenti comma 2.2, 2.3 e 2.4.

2.7 in deroga a quanto previsto al precedente punto 2.6, le zone di mare prospicienti le coste a picco, in assenza di bagnanti, possono essere attraversate, ai fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o ancoraggio, da unità in navigazione a motore e/o a vela, purché a lento moto, e comunque a velocità non superiore a tre nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa.

2.8 Per i tratti di costa a picco sul mare soggetti a fenomeni franosi e/o erosivi, sarà cura delle competenti Amministrazioni Comunali provvedere all'emanazione di apposite ordinanze di interdizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, nonché provvedere alla conseguente affissione di idonea cartellonistica segnaletica. L'eventuale conseguente interdizione degli antistanti specchi acquei sarà disciplinata con apposita ordinanza dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione.

2.9 Nelle predette zone di mare destinate alla balneazione è, altresì, **VIETATO**:

a) il transito con surf, windsurf, kitesurf, wing-foil, wind foil, IQ-foil, jet ski, moto d'acqua, flyboard, paracadute ascensionale ed altri tipi di tavole a vela, salvi i casi in cui i concessionari di strutture balneari, o i possessori di autorizzazione per lo svolgimento di tali attività o i comuni per le spiagge libere abbiano provveduto a separare, con la posa di corridoi di lancio con le caratteristiche indicate nell'Ordinanza n. 48 del 01.04.2022 della Capitaneria di porto di Cagliari e successive modifiche o integrazioni, le zone riservate ai bagnanti da quelle destinate all'esercizio di tale

attività, la cui area deve comunque risultare sgombra da strutture pericolose per l'incolumità dei fruitori. È comunque vietato ai predetti mezzi di navigare, laddove consentito, a meno di 60 metri dai bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate;

b) l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima, ad eccezione di quanto previsto al punto 2.7;
c) la pesca sotto qualsiasi forma, subacquea e di superficie, sia professionale che sportiva e ricreativa, salve le eccezioni per la pesca sportiva con canna di cui al successivo articolo 6;
d) il decollo, l'atterraggio e l'ammaraggio di qualsiasi tipo di aeromobile, anche destinato al diporto o ad uso sportivo, nonché il sorvolo delle spiagge e degli specchi acquei riservati alla balneazione ad esse prospicienti ad una quota inferiore a metri 300 (1.000 piedi).

2.10 Per quanto riguarda l'utilizzo di sistemi a pilotaggio remoto (S.A.P.R.), ed in particolare per ciò che concerne i titoli abilitativi del pilota, le caratteristiche e le targhette identificative dei SAPR, le autorizzazioni si fa completo rimando a quanto disciplinato dall'E.N.A.C. con i regolamenti di settore.

2.11 Dai divieti del precedente comma 2.6 sono esentati:

a) i piccoli natanti a remi/pale quali ad esempio jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò, s.u.p. ed unità simili, per il solo transito nella zona, fermi restando i divieti riportati al comma 2.6 lettere b) e c);
b) unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia ed altre Pubbliche Amministrazioni in attività di soccorso e polizia marittima;
c) i mezzi nautici direttamente gestiti dalle associazioni/ enti/ società di salvamento operanti sul litorale, dedicati esclusivamente all'assistenza ed al soccorso dei bagnanti;
d) i mezzi dell'A.R.P.A.S. che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità. Tali mezzi devono essere riconoscibili, attraverso apposita dicitura chiaramente leggibile sullo scafo, "Servizio Campionamento", e adottare ogni cautela nell'avvicinamento alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno mt.10 di distanza dai mezzi impiegati nelle suddette operazioni;
e) le unità navali a vela o a motore nei soli casi di necessità strettamente connessi alla sicurezza dell'unità stessa o delle persone ivi imbarcate, che devono essere opportunamente segnalati ai numeri istituiti per l'emergenza in mare, e qualora non siano utilizzabili i corridoi di lancio per oggettivi impedimenti. In tal caso l'attraversamento della fascia di mare riservata alla balneazione di unità a vela dovrà avvenire navigando con le vele ammainate e adottando ogni cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa e tenendo. Le unità a vela ed a motore dovranno sempre mantenere una velocità massima non superiore a tre nodi e rotta perpendicolare alla linea di costa.

Tutte le unità navali di cui al presente comma dovranno comunque mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando altresì ogni cautela in occasione del transito.

Articolo 3

(Zone di mare permanentemente vietate alla balneazione)

3.1 La balneazione è permanentemente **VIETATA**:

a) nei porti, negli approdi turistici, nelle darsene, nelle zone di mare destinate all'approdo, alla sosta, all'ancoraggio o alla partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porti e dei relativi, nei canali marittimi in genere e all'interno del canale di accesso al porto;

c) a meno di mt.200 dalle navi all'ancora;

b) nel raggio di metri 100 dalle strutture portuali, nelle foci, nei canali e corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare;

c) fuori dagli ambiti portuali, in prossimità di zone di mare in cui sono ubicate le infrastrutture per l'attracco di unità, o vi siano lavori in corso;

d) nelle immediate vicinanze di opere marittime di difesa costiera, e comunque ad una distanza inferiore a mt. 10 in quanto ciò potrebbe comportare rischio di infortunio a causa di onde o correnti di risacca;

e) all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati o in zone destinate con apposito provvedimento ad attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf, etc…);

f) all'interno dei corridoi di lancio o di specchi acquei destinati ad attività sportive/ricreative (kitesurf, ecc.);

g) entro un raggio di mt.200 da impianti di itticoltura e mitilicoltura;

h) nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze di interdizione emanate dall'Autorità Marittima;

i) in tutte le altre zone di mare interdette alla balneazione con provvedimenti emanati a vario titolo dalle Autorità competenti.

ARTICOLO 4

(Servizio di assistenza e soccorso in mare)

4.1 la fascia di demanio marittimo immediatamente prospicente la linea di costa, individuata in **5 metri dalla battigia**, è strumentale all'attività di salvamento e soccorso e, pertanto, deve essere lasciata libera con continuità da qualsiasi ostacolo al fine di permettere il transito dei mezzi di soccorso e di polizia;

4.2 durante la stagione balneare, negli orari di apertura al pubblico (08:30 – 19:30), i titolari delle strutture balneari per le aree in concessione, ed i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione, devono assicurare il servizio di salvamento a favore dell'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo, come indicato al precedente articolo 1.

Qualora un'area attrezzata/struttura balneare - sempre in coerenza con lo scopo della concessione - intenda organizzare eventi o attività turistico ricreative ancorché diverse da quelle di balneazione, in orari diversi da quelli indicati in precedenza, dovrà valutare, sotto la propria diretta responsabilità, la presenza del servizio di salvataggio in relazione ai rischi connessi alla presenza antropica ed alle condizioni meteo-marine insistenti in zona.

4.3 nei periodi ed orari di cui al precedente comma 2, i titolari di strutture balneari, ed i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione, devono organizzare e garantire il servizio di salvamento, direttamente o a mezzo di impresa terza, posizionando ad almeno ogni 120 metri di fronte mare o frazione di essi (60 metri per ciascun lato) – con una tolleranza del 10%:

a) un bagnino di salvataggio o assistente bagnanti, munito di brevetto di abilitazione al salvamento in mare rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), in corso di validità, munito delle dotazioni individuali di cui all'articolo 5;

b) una postazione di salvamento, con le caratteristiche e le dotazioni riportate all'articolo 5;

c) una unità a remi, ed eventuale unità a propulsione ad idrogetto o ad elica protetta integrativa, con le caratteristiche e le dotazioni di cui all'articolo 5.

4.4 I titolari di strutture balneari, ed i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione, in presenza di particolari conformazioni dell'arenile o della costa che impediscano o limitino la visibilità di tutto o parte dello specchio acqueo antistante il fronte mare, hanno l'obbligo di prevedere l'incremento del numero degli assistenti bagnanti, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture limitrofe, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato;

4.5 Qualora all'interno di uno stabilimento balneare sia funzionante una piscina realizzata sull'area in concessione, il titolare della struttura deve assicurare, negli orari di apertura della piscina, la presenza di un bagnino dedicato (abilitato al servizio), in aggiunta a quello/i previsto/i per l'area a mare, che dovrà stazionare a bordo vasca. Qualora la piscina sia chiusa al pubblico, ne dovrà essere opportunamente precluso l'accesso. A bordo vasca, in luogo facilmente accessibile in caso di emergenza, deve essere assicurata anche la presenza di n. 2 salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno quanto la diagonale della piscina;

4.6 I titolari di strutture balneari e le civiche Amministrazioni per le aree demaniali marittime di rispettiva competenza hanno l'obbligo di predisporre un "**Piano di salvamento**" (**all.** 1) da inviare all'Autorità marittima, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il servizio di salvamento può essere assicurato anche in forma collettiva mediante l'elaborazione di un "**Piano collettivo di salvamento**", per aree demaniali marittime in concessione e/o spiagge libere contigue. Entrambi i detti piani dovranno essere presentati all'Autorità Marittima, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività;

4.7 I piani di salvataggio, elaborati secondo lo schema in allegato 1 alla presente Ordinanza, devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) generalità, recapito e contatti (telefono fisso e mobile) del soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio di salvataggio che dovrà assicurare la costante reperibilità;

b) estensione del fronte mare nel quale garantire il servizio;

c) ubicazione delle postazioni di salvataggio (coordinate geografiche con DATUM WGS 84 in cui è installata la torretta dell'assistente bagnanti);
d) numero e tipo dei mezzi nautici utilizzati per finalità esclusiva di soccorso in mare e recante la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO";
e) titoli abilitativi per ogni singolo operatore cui è affidato l'esercizio del servizio di salvamento;
f) titoli abilitativi per ogni singolo conduttore destinato all'utilizzo dell'acquascooter o del mezzo nautico (ove previsto);
g) elenco dei mezzi dotati di apparati VHF e patentino RTF degli operatori abilitati all'utilizzo dell'apparato VHF;
h) contatti telefonici degli assistenti bagnanti ovvero di un referente per il servizio presente sull'arenile, per ciascuna postazione;

4.8 Al di fuori degli orari del servizio di salvamento a cura del titolare della struttura balneare dovrà essere issata sull'apposito pennone una bandiera rossa, e dovrà essere esposto un cartello di segnalazione ben visibile agli utenti, in prossimità degli accessi alle aree demaniali marittime in concessione o di libera fruizione, redatto in più lingue (almeno italiano e in inglese), recante la seguente dicitura: "**ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO**";

4.9 in caso di condizioni meteo marine favorevoli, con servizio di salvamento attivo, dovrà essere issata sull'apposito pennone una **bandiera verde**; con servizio di salvamento attivo, ma con condizioni meteo marine potenzialmente rischiose, dovrà essere issata una **bandiera gialla**.

Qualora le condizioni meteo-marine e stato del mare sia pericoloso ovvero sussistano ulteriori potenziali situazioni di rischio per la balneazione, con o senza servizio attivo, a cura del bagnino di salvataggio dovrà essere issata sull'apposito pennone una **bandiera rossa**, il cui significato deve intendersi come "**LA BALNEAZIONE È PERICOLOSA PER AVVERSE CONDIZIONI METEOMARINE, CHI SI AVVENTURA IN MARE LO FA A SUO RISCHIO E PERICOLO**". Tale avviso deve essere anche ripetuto più volte, nell'arco della giornata, a mezzo di megafono o impianto di diffusione sonora;

4.10 Il titolare di struttura balneare dovrà esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza di sicurezza balneare e dell'Ordinanza balneare emanata dalla R.A.S.;

4.11 Il titolare di struttura balneare dovrà esporre in luoghi ben visibili agli utenti una tabella riportante il Numero Unico Emergenza 112 ed il Numero Blu 1530;

4.12 Il titolare di struttura balneare dovrà detenere e rendere prontamente disponibile ad ogni controllo, il titolo concessorio in originale o copia autenticata, comprensivo della relativa planimetria;

4.13 Il titolare di struttura balneare dovrà accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi secondo la check list (**all.** 2), che dovrà essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle Autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di Porto e, quando necessario, l'Autorità Comunale delle eventuali

problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse. Tale guida costituisce un ausilio per il concessionario sulla verifica della sussistenza di alcune misure di sicurezza e non è da intendersi esaustiva di tutte le disposizioni in vigore;

Articolo 5

(Personale e dotazioni del servizio di salvamento)

5.1 **Il bagnino di salvataggio o assistente ai bagnanti** in servizio di salvamento deve:

a) indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "**SALVATAGGIO**" ben visibile;
b) indossare un fischietto professionale, idoneo ad emettere il suono anche se a contatto con l'acqua;
c) vigilare costantemente per assicurare la sicurezza della balneazione sullo specchio acqueo di propria competenza, astenendosi dal compiere qualsiasi altro tipo di attività non afferente il servizio di salvamento ed evitando ogni sorta di distrazione;
d) intervenire, prestando la propria assistenza, in caso di pericolo di annegamento per i bagnanti, di propria iniziativa, su richiesta del bagnante in difficoltà ovvero a seguito di segnalazione comunque pervenuta;
e) valutare la situazione di emergenza in atto segnalando tempestivamente l'eventuale necessità di impiegare altre o ulteriori risorse per il salvataggio;
f) fornire in ogni occasione la massima collaborazione alla Guardia Costiera, segnalando, senza indugio e comunque non appena possibile, qualsiasi situazione di pericolo per vita umana in mare o di inquinamento ambientale;
g) provvedere al primo soccorso sanitario in caso di incidenti connessi alla balneazione;
h) stazionare nella postazione di competenza, oppure nello specchio acqueo antistante sull'unità destinata al salvamento, curando di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti;
i) segnalare con immediatezza al concessionario eventuali motivi di impedimento al regolare espletamento del servizio;
j) segnalare con immediatezza al concessionario eventuali ostacoli, impedimenti, e comunque, qualsiasi elemento costituente potenziale pericolo per la balneazione;
k) tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente, comunque non appena possibile, all'Autorità marittima, direttamente o tramite il titolare della struttura balneare, gli incidenti che si dovessero verificare, provvedendo alla compilazione della scheda in allegato (**all**. 3);
l) issare tempestivamente la bandierina segnaletica di colore rosso, in caso di interruzione del servizio di salvamento ovvero in caso di condizioni di pericolo per la balneazione;

m) in caso di comportamenti pericolosi e ogni qual volta ritenuto opportuno, portare a conoscenza dei bagnanti i contenuti della presente Ordinanza, con particolare riguardo ai divieti e alle prescrizioni per scongiurare eventuali situazioni di pericolo per la balneazione;
n) avvertire l'utenza, con i mezzi a disposizione, della presenza di unità navali nella zona riservata alla balneazione.

5.2 Il bagnino di salvataggio adempie ad un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 359, comma 2 c.p. e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza. Il concessionario, il responsabile della struttura balneare o il referente del Comune territorialmente competente/il responsabile della società a cui il Comune ha affidato il servizio di salvataggio per la spiaggia libera, ferma restando la propria analoga responsabilità estesa al buon andamento dell'intero servizio, assumerà altresì la veste di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge 24/1171981, n. 689, per culpa in vigilando, in caso di infrazioni commesse dall'assistente bagnanti;

5.3 Il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato con una "**postazione di salvataggio**", in posizione baricentrica rispetto al fronte mare vigilato, dotato di idonea piattaforma di osservazione sopraelevata (torretta) dal piano spiaggia di 2 (due) metri. La stessa dovrà essere posizionata tra la prima fila di ombrelloni e la battigia;

5.4 Presso ciascuna postazione di salvamento, devono essere presenti le seguenti dotazioni, da mantenere in condizioni di perfetta efficienza:

a) un binocolo o cannocchiale;

b) un megafono;

c) una bandierina rossa per il segnalamento;

d) un paio di pinne o mezze pinne (di misura idonea, quale dotazione individuale);

e) una maschera e snorkel (di misura idonea, quale dotazione individuale);

f) 300 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo "rescue can" (c.d. "baywatch"), montato su rullo fissato saldamente al terreno;

g) il materiale di primo soccorso sanitario di cui al seguente comma 5.5;

h) il mezzo nautico di salvataggio, recante su entrambi i lati la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO" di colore rosso, equipaggiato con le dotazioni di cui al seguente comma 5.6;

i) In caso di condizioni meteo-marine pericolose per i bagnanti, ovvero qualora sussistano altre situazioni di pericolo per la balneazione, deve essere issata, a cura del titolare della struttura, su apposito pennone installato in posizione ben visibile, **una bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come:

“**AVVISO DI BALNEAZIONE A RISCHIO PER AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE - SITUAZIONE DI PERICOLO**”

Tale avviso deve essere anche ripetuto più volte, nell’arco della giornata, a mezzo di megafono o impianto di diffusione sonora.

Al fine di facilitare l’identificazione dello stato della balneazione, è adottato un sistema di bandiere largamente diffuso a livello europeo che facilita la comprensione da parte dell’utenza e contribuisce a una maggiore percezione della sicurezza. Tale sistema si basa sulla seguente codifica:

Verde: servizio di assistenza attivo, condizioni favorevoli;

Gialla: servizio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;

Rossa: balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio attivo**.**

5.5 Presso ogni postazione devono essere assicurati i seguenti medicinali e dotazioni minimi di primo soccorso sanitario, in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile:

a) n. 1 bombola di ossigeno medicale da 3 litri fornita di riduttore di pressione integrato e conta litri (flussimetro), quale presidio per l’utilizzo da parte del soccorritore non sanitario, in ossequio alle circolari del Ministero della Salute e alle direttive di AIFA, e relativi accessori necessari per l’uso;

b) un set completo di cannule orofaringee di varia misura e maschere facciali;

c) n. 1 (uno) pallone “Ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;

d) n. 1 (una) cassetta di pronto soccorso, con il contenuto minimo prescritto all’allegato 1 del decreto 15/07/2003, n. 388 e ss. mm. e ii.;

e) anestetico spray, pomata antistaminica e pomata per lievi ustioni;

f) un saturimetro arterioso;

5.6 Ogni postazione deve essere dotata di un’unità di salvamento (pattino, moscone o similare) di colore rosso, idonea a svolgere il servizio di salvataggio recante la scritta “SALVATAGGIO” o “SALVAMENTO” su entrambi i lati, in condizioni di perfetta efficienza, equipaggiato con le seguenti dotazioni:

a) remi;

b) un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;

c) un mezzo marinaio o gaffa;

d) ancorotto con cima;

5.7 In corrispondenza delle estremità di ciascuna concessione, in prossimità della battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.

5.8 Oltre a quanto previsto dal presente articolo, all'interno di ogni area in concessione, non necessariamente nel corpo centrale, deve essere assicurata la presenza di idoneo locale/area ombreggiata, segnalata con apposita cartellonistica, dedicata esclusivamente al primo soccorso;

5.9 Durante l'orario di apertura per la balneazione, tale unità deve essere posizionata in prossimità di ciascuna torretta di salvamento e, comunque, sulla battigia pronta all'uso. Inoltre la stessa non deve essere, in un alcun caso, destinata ad altro impiego;

5.10 In caso di impossibilità ad attivare il servizio di salvataggio la struttura deve rimanere chiusa al pubblico;

5.11 Il concessionario sarà diffidato all'immediato ripristino del servizio con l'avviso che l'inottemperanza comporterà le responsabilità penali di cui all'artt. 650 c.p. oltre alle più gravi responsabilità in caso di evento di soccorso;

5.12 All'atto del controllo l'assistente bagnanti deve esibire il brevetto/abilitazione in corso di validità, unitamente a documento di riconoscimento, da tenere presso la postazione o in direzione. In caso di brevetto non in corso di validità il servizio si considera come non garantito con le conseguenze dei precedenti punti 5.9 e 5.10;

5.13 Ferme restando le responsabilità penali eventualmente derivanti dalla mancata organizzazione del servizio di salvamento, quale onere del concessionario, qualora si verifichino cause di forza maggiore che comportino la sospensione del servizio è obbligatoria, oltre all'immediata comunicazione alla locale Autorità Marittima, l'adozione delle misure più urgenti ed adeguate (come l'innalzamento della bandiera rossa e l'avviso della sospensione del servizio di salvataggio) fino al ripristino, nel minor tempo possibile, delle condizioni di sicurezza;

5.14 È facoltà del gestore della struttura balneare posizionare presso la postazione di salvataggio, **quale mezzo in aggiunta e non in alternativa** all'unità di salvamento di cui al precedente punto 5.6, una moto d'acqua con obbligo di riportare in allegato al Piano di salvamento le seguenti informazioni:

a) la matricola dell'unità;

b) generalità, recapiti e contatti (telefono fisso e mobile) del conduttore abilitato;

c) copia della polizza assicurativa dell'unità in corso di validità, che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate;

5.15 Qualora sia impiegata una moto d'acqua, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) l'unità dovrà recare la scritta "SALVATAGGIO" o "SALVAMENTO" su entrambi i lati, su sfondo di colore rosso;

b) il conduttore della moto d'acqua deve essere maggiorenne e in possesso di patente nautica in corso di validità;

c) oltre al conduttore, dovrà essere presente a bordo una persona abilitata al salvamento;

d) durante l'uscita in mare, conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare idonea cintura di salvataggio e casco protettivo, indipendentemente dalla distanza dalla costa;

e) il mezzo deve essere dotato di acceleratore a ritorno automatico, nonché di adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge, che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;

f) il mezzo deve essere provvisto di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico riconosciuto in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in relazione all'idoneità al recupero/trasporto; il relativo impiego potrà essere effettuato solo da personale a tal fine specificatamente abilitato;

g) la moto d'acqua dovrà essere munita un rescue-can/baywatch o rescue tube;

h) l'unità dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio;

i) sull'arenile è vietato effettuare alcuna operazione di rifornimento carburante o forma di manutenzione del mezzo;

5.16 È facoltà del gestore della struttura balneare posizionare presso la postazione di salvataggio, **quale mezzo in aggiunta e non in alternativa** all'unità di salvamento di cui al precedente punto 5.6, un mezzo tipo seabob, con obbligo di riportare in allegato al Piano di salvamento le seguenti informazioni:

a) i nominativi e gli estremi del brevetto di assistente bagnante del personale designato al suo impiego;

b) caratteristiche e dotazioni del mezzo;

c) polizza assicurativa (da allegare in copia) del mezzo che, oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;

- il seabob deve essere destinato esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati;
- il seabob deve essere mantenuto in perfetta efficienza, pronto per il servizio cui è destinato e posizionato in prossimità della postazione di salvamento;
- il seabob deve essere provvisto di aggancio per consentire eventualmente il traino di un rescue tube;

5.17 **La scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è frutto della personale valutazione di chi presta soccorso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine in zona, distanza dalla costa della persona in pericolo, presenza di correnti di particolare intensità e di altri bagnanti). I mezzi alternativi sopra indicati devono essere comunque condotti con la massima prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, senza mai comprometterne l'incolumità durante le operazioni di soccorso;**

5.18 È facoltà del titolare/gestore della struttura balneare (o del Comune per le spiagge libere), organizzare, nel rispetto della vigente normativa sull'igiene e la salute pubblica, un servizio di salvamento anche mediante l'utilizzo di unità cinofile, munite di apposito brevetto rilasciato da associazioni regolarmente operanti e riconosciute, debitamente censite presso il Registro Regionale del Volontariato. In tal caso, il servizio di salvataggio è da intendersi prestato dalla coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio e di abilitazione alla conduzione di unità cinofila di salvataggio e soccorso in acqua. Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla Capitaneria di Porto di Cagliari, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità di svolgimento del servizio. **Il servizio di salvamento con unità cinofile è integrativo e non sostitutivo di quello tradizionale**;

Articolo 6

(Disciplina della pesca)

6.1 Durante la stagione balneare nella zona di mare riservata ai bagnanti, nelle 24 ore, è **VIETATO** l'esercizio di qualunque tipo di pesca, anche subacquea;

6.2 In deroga al comma precedente, è consentita unicamente la pesca sportiva con canna da spiaggia, moli, pennelli o scogliere, nella fascia oraria notturna dopo le ore 19.00 e fino alle ore 08.30, a condizione che l'accesso in tali ambiti non sia interdetto e le acque limitrofe non siano frequentate da bagnanti in un raggio metri 300 (trecento). In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti l'attività di pesca dovrà comunque essere immediatamente interrotta;

6.3 La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 ss.mm.ii., dal D.Lgs. n. 4/2012 ss.mm.ii. e dall'Ordinanza n. 48 del 01.04.2022 della Capitaneria di porto di Cagliari, a cui si fa specifico rimando. In particolare, **E' SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. **È VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con un'arma subacquea carica.

Articolo 7

(Disciplina delle attività ludico - diportistiche)

7.1 La disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione delle unità da diporto e le attività connesse che si svolgono nell'ambito delle acque del Circondario Marittimo di Cagliari, tra Capo Teulada e Capo Ferrato comprendente la costa dei Comuni di Teulada, Domus de Maria, Pula, Sarroch, Capoterra, Cagliari, Quartu S. Elena, Maracalagonis, Sinnai, Villasimius, Castiadas e Muravera, è stabilita con **l'Ordinanza n. 48 del 01.04.2022 della Capitaneria di porto di Cagliari e successive modifiche ed integrazioni.**

Articolo 8

(Pubblicità dell'Ordinanza)

8.1 La presente Ordinanza, pubblicata all'albo della Capitaneria di porto di Cagliari nonché sul suo sito istituzionale all'indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/cagliari nella sezione "Ordinanze", deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture/stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attività balneari, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare e, oltre detto periodo, durante il funzionamento della struttura per offrire servizi per la balneazione e/o elioterapia;

8.2 Alla presente Ordinanza viene data la massima diffusione anche mediante la pubblicazione all'albo degli Uffici ricadenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Cagliari, nonché la trasmissione ai Comuni costieri e ad altre pubbliche Amministrazioni per l'affissione ai rispettivi albi e la trasmissione agli organi di stampa/informazione;

Articolo 9

(Sanzioni)

Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, e salvo le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione, dell'articolo 650 del Codice Penale e dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171.

Cagliari, *data di apposizione firma digitale*

IL COMANDANTE
CA. (CP) Giovanni STELLA

GIOVANNI STELLA
Ministero della Difesa/97355240587
05.05.2025 12:12:17
GMT+02:00

All. 1

CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI
ORDINANZA Nr. ___/2025
“SICUREZZA BALNEARE”
PIANO DI SALVATAGGIO

_____

Timbro società di salvamento opera

Committente:			
IN FORMA SINGOLA	Concessionario di struttura balneare:		
	Amministrazione Comunale (per tratti di spiagge libere):		
	Società direttamente esercente il servizio di salvataggio		
IN FORMA COLLETTIVA	In caso di piano di salvataggio in forma collettiva indicare i committenti per il quale si svolge l’attività	1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	

ESEMPIO

All. 1

CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI
ORDINANZA Nr. ___/2025
"SICUREZZA BALNEARE"

Torretta n° _____	**Coordinate Geografiche** (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	**Coordinate Geografiche** (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	**Coordinate Geografiche** (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	**Coordinate Geografiche** (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	**Coordinate Geografiche** (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

ESEMPIO

All. 1

CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI
ORDINANZA Nr. ___/2025
“SICUREZZA BALNEARE”

Unità nautiche da utilizzare ad uso esclusivo per il salvataggio: **(ALLEGARE DOCUMENTI DI BORDO)**			
Numero	Tipo	VHF	estremi Assicurazione
1		Si/No	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
…			

ESEMPIO

All. 1

CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI
ORDINANZA Nr. ___/2025
“SICUREZZA BALNEARE”

Assistenti Bagnanti impiegati **(ALLEGARE TITOLI IDONEI ABILITATIVI IN CORSO DI VALIDITA’)**		
N.	Generalità	Brevetti (non tutti obbligatori)
1	Nome _____ Cognome _____ Data nascita _____ Luogo nascita _____ Recapito Telefonico _____ _____	**Assistente Bagnanti M.I.P.** FIN-SNS-FISA n._____ Scadenza _____
		Patente Nautica n:_____ Rilasciata da _____ Il _____ Scadenza _____
		B.L.S. – B.L.S.D. Rilasciato da _____ Scadenza _____
		Attestato Formazione utilizzo Acquascooter per Salvamento n. _____ Rilasciata da _____ del _____
		Patentino RTF SI NO

N.	Generalità	Brevetti (non tutti obbligatori)
2		**Assistente Bagnanti M.I.P.**

ESEMPIO

		FIN-SNS-FISA n._____ Scadenza _____
		Patente Nautica n:_____ Rilasciata da _____ Il _____ Scadenza _____
	Nome _____ Cognome _____ Data nascita _____ Luogo nascita _____ Recapito Telefonico _____ _____	**B.L.S. – B.L.S.D.** Rilasciato da _____ Scadenza _____
		Attestato Formazione utilizzo Acquascooter per Salvamento n. _____ Rilasciata da _____ del _____
		Patentino RTF SI NO

N.	Generalità	Brevetti (non tutti obbligatori)
3	Nome _____	**Assistente Bagnanti M.I.P.** FIN-SNS-FISA n._____

ESEMPIO

All. 1

CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI
ORDINANZA Nr. ___/2025
"SICUREZZA BALNEARE"

	Cognome _____ Data nascita _____ Luogo nascita _____ Recapito Telefonico _____ _____	Scadenza _____ **Patente Nautica** n:_____ Rilasciata da _____ Il _____ Scadenza _____ **B.L.S. – B.L.S.D.** Rilasciato da _____ Scadenza _____ **Attestato Formazione utilizzo Acquascooter per Salvamento** n. _____ Rilasciata da _____ del _____ **Patentino RTF** SI NO

N.	Generalità	Brevetti (non tutti obbligatori)
…	Nome _____ Cognome _____ Data nascita _____	**Assistente Bagnanti M.I.P.** FIN-SNS-FISA n._____ Scadenza _____ **Patente Nautica** n:_____

ESEMPIO

CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI
ORDINANZA Nr. ___/2025
"SICUREZZA BALNEARE"

	Luogo nascita _____ Recapito Telefonico _____ _____	Rilasciata da _____ Il _____ Scadenza _____
		B.L.S. – B.L.S.D. Rilasciato da _____ Scadenza _____
		Attestato Formazione utilizzo Acquascooter per Salvamento n. _____ Rilasciata da _____ del _____
		Patentino RTF SI NO

REFERENTE DEL SERVIZIO
Generalità
Nome _____ Cognome _____

ESEMPIO

All. 1

CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI
ORDINANZA Nr. ___/2025
"SICUREZZA BALNEARE"

Data nascita _____ Luogo nascita _____ Recapito Telefonico _____

Nella relazione, inoltre, devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- Orari/allestimento/modalità operative di intervento per ogni postazione evidenziando, altresì, le procedure operative di intervento nel caso di malfunzionamento del mezzo nautico;
- Predisporre e allegare planimetria dell'arenile in concessione/spiaggia libera con riportata l'ubicazione dell'altana e i confini delimitanti l'arenile presidiato dagli assistenti bagnanti.

FIRMA DEL COMPILATORE

_____

ESEMPIO

All. 2

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA CAGLIARI

Check list di autoverifica concessionari (art. 4.13 dell'Ordinanza di Sicurezza della Balneazione)

INFORMAZIONI PROPRIETÀ E TIPOLOGIA DELLA CONCESSIONE:

Nominativo: "_____"

Ubicazione (indirizzo e coordinate): _____ (___), __°__'__" N __°__'__" E

Proprietario/a: Sig./ra _____, nato a _____ (__) il ___/___/_____

e residente a_____ (___) in via/piazza _____ n. ___, C.F. _____

legale rappresentante della Società/Ditta individuale _____

con sede a_____ (___) in via/piazza _____ n. ___, P.IVA n. _____

Dati concessione: N._____ Ente _____ del ___/___/____ valida fino al ___/___/____

Mq totali _____ - Mq superficie coperta _____ - Ml. fronte mare _____.

Dati corsia di atterraggio: N._____ Ente _____ del ___/___/____ valida fino al ___/___/____

Recapiti telefonici dello/a stabilimento/struttura balneare, del responsabile e/o sostituto:

Stabilimento/struttura balneare tel. _____ cel. _____ cel. _____

Responsabile Sig. _____ tel. _____ cel. _____

Sostituto Sig. _____ tel. _____ cel. _____

Elenco dei mezzi di salvataggio:

- N. ___ natanti di salvataggio a remi;
- Mezzo nautico a motore: Tipo _____, Modello _____, Potenza _____, Matricola, _____
  Periodo di validità dell'assicurazione dal ___/___/_____ al ___/___/_____.
- Moto d'acqua di salvataggio: Tipo _____, Modello _____, Potenza _____, Matricola, _____
  Periodo di validità dell'assicurazione dal ___/___/_____ al ___/___/_____.

Presenza del defibrillatore portatile: _____ - Data di scadenza delle bombole di ossigeno da 3 litri: ___/___/_____

Note aggiuntive relative a pericoli e/o criticità per la balneazione: _____

_____:

DISPOSIZIONI GENERALI:		
Possesso di idoneo titolo concessorio in regolare corso di validità, rilasciato dalla competente autorità	☐ SI	☐ NO
L'Ordinanza "*SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE*" è esposta a cura del concessionario in luogo ben visibile dagli utenti?	☐ SI	☐ NO

Il limite della zona riservata ai bagnanti è segnalato in ottemperanza alle previsioni di cui al punto 2.2?	☐ SI	☐ NO
È segnalato il limite di acque sicure in ottemperanza alle previsioni cui all'articolo 2.4?	☐ SI	☐ NO
Ai lati estremi della concessione, presso la battigia, sono posizionati due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt.?	☐ SI	☐ NO
Pennone e relative bandiere di segnalazione di pericolo di ingresso in acqua?	☐ SI	☐ NO

SERVIZIO DI SALVATAGGIO:		
La fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia è libera da ingombri?	☐ SI	☐ NO
E' presente almeno una postazione di salvamento ogni 120metri di fronte a mare o frazione di esso?	☐ SI	☐ NO
Gli assistenti ai bagnanti indossano maglietta rossa con dicitura "SALVATAGGIO" ben visibile?	☐ SI	☐ NO
L'assistente ai bagnanti viene impiegato in altri servizi?	☐ SI	☐ NO
L'assistente ai bagnanti staziona nella postazione prevista, salvo i casi di assoluta e inderogabile necessità?	☐ SI	☐ NO
L'assistente ai bagnanti è dotato delle dotazioni di cui ai punti 5.4, 5.5 e 5.6?	☐ SI	☐ NO
È presente una postazione di salvataggio ubicata su idonea piattaforma conforme alle previsioni di cui al punto 5.3?	☐ SI	☐ NO
Nel caso in cui, ad integrazione dei mezzi di salvataggio di cui sopra, venga utilizzata una moto d'acqua, sono rispettate le seguenti condizioni? Nel caso in cui, ad integrazione dei mezzi di salvataggio di cui sopra, venga utilizzata una moto d'acqua e/o seabob sono rispettate le condizioni di cui ai punti 5.13, 5.14 e 5.15?	☐ SI	☐ NO

E' presente idoneo locale/area ombreggiata, segnalata con apposita cartellonistica, dedicata esclusivamente al primo soccorso?	☐ SI	☐ NO
E' presente in luogo ben visibile al pubblico una tabella riportante il Numero Unico Emergenza 112 ed il Numero Blu 1530;	☐ SI	☐ NO

CORRIDOI DI ATTERRAGGIO		
Nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti, è stato installato un idoneo corridoio di atterraggio autorizzato con le seguenti caratteristiche? - larghezza non inferiore a 10 metri; - profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti; - delimitazione costituita da gavitelli collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri; - individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di due gavitelli di colore bianco con eventuali bandierine apposte sugli stessi; - nei pressi della battigia, agli estremi del corridoio, sono stati sistemati appositi cartelli recanti la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE"	☐ SI	☐ NO
Il corridoio è stato autorizzato dall'Amministrazione competente?	☐ SI	☐ NO
DISPOSIZIONI PARTICOLARI		
Sono segnalati eventuali ostacoli alla balneazione?	☐ SI	☐ NO
Il fondale presenta irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per la pubblica incolumità dei bagnanti?	☐ SI	☐ NO
Il concessionario ha comunicato la propria utenza telefonica alla Capitaneria di porto, ai fini del censimento delle risorse e per finalità connesse al salvataggio?	☐ SI	☐ NO
E' stato adottato un piano individuale o collettivo di salvataggio?	☐ SI	☐ NO
Note:		

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA COMPILARE PER QUANTO APPLICABILE E' DA ESIBIRE ALLE AUTORITA' PREPOSTE AL CONTROLLO (**NON VA INVIATA**), E' OBBLIGATORIA E NON E', IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.

All. 3

Alla Capitaneria di Porto
CAGLIARI
email: ***so.cpcagliari@mit.gov.it;***
pec: ***dm.cagliari@pec.mit.gov.it***

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI CHE AVVENGONO NELLE STRUTTURE BALNEARI

STABILIMENTO BALNEARE				
LOCALITA'		**COMUNE**		
DATA		**ORA**		
LUOGO INTERVENTO	□ Spiaggia	□ Scogliera	□ Mare – distanza battigia mt._____	
CONDIZIONI METEO	□ Cattivo	□ Buono	□ Variabile tendente al miglioramento □ Variabile tendente al peggioramento	
STATO DEL MARE	□ Calmo	□ Poco mosso	□ Mosso	□ Agitato
VENTO	□ Assente	□ Debole	□ Forte	
1- DATI ASSISTITO: Comune:_____ Provincia_____	**COGNOME** **Nome**		Sesso: □ M □ F Età _____ Nazionalità se straniero: _____	
2- DATI ASSISTITO: Comune:_____ Provincia_____	**COGNOME** **Nome**		Sesso: □ M □ F Età _____ Nazionalità se straniero: _____	
Organizzazione di soccorso **allertata** per intervenire all'evento:	□ Guardia Costiera □ 118 □ Nessuna □ Altro (…… ……...)		□ Altre persone intervenute: …….. ...…… …… …… ……	

CAUSE INCIDENTE

□ Dolore all'addome □ Puntura di medusa □ Puntura di pesce □ Puntura di insetto	□ Mal di testa □ Dolore al torace □ Congestione □ Ferita da taglio	□ Vomito □ Crisi di panico □ Emorragia □ Convulsioni	□ Crampi □ Annegamento □ Svenimento □ Altro (…….)

Descrizione della segnalazione e azioni intraprese e particolari da segnalare:……..……..
……
……
……
……

Nome per esteso e Firma degli Assistenti bagnanti intervenuti.	…… ……..

La scheda deve essere trasmessa, **entro 24 ore dall'evento**, all'Autorità Marittima di Cagliari